

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2412

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MARINI, CASILLO, MANIERI, RONCONI,
BONATESTA, MEDURI, BONGIORNO, COVIELLO, PIATTI,
STANISCI, NIEDDU, IOVENE, BASSO, GRUOSSO, VERALDI,
MANZIONE, LAURIA, FILIPPELLI, GENTILE, NOCCO, IZZO,
FASOLINO, MORRA, MINARDO, PICCIONI, TREMATERRA,
MAFFIOLI, DANZI, COMPAGNA, ZICCONE, BEVILACQUA,
DEMASI, COZZOLINO, D’ANDREA, MONTAGNINO,
MURINEDDU e D’IPPOLITO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2003

—————

**Definizione concordata dei carichi di ruolo pregressi dell’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) per l’agricoltura**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ai sensi dell'articolo 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha provveduto a cedere tutti i crediti contributivi maturati al 31 dicembre 2001 ad una società per azioni appositamente costituita, la Società cartolarizzazione crediti INPS (SCCI).

L'operazione è stata perfezionata in tre *tranches*: la prima ha riguardato i crediti contributivi maturati nell'anno 1999 e precedenti, per un importo complessivo di circa 41 miliardi di euro (di cui 2,5 miliardi riferiti all'area agricola); la seconda ha riguardato i crediti contributivi maturati nell'anno 2000, per un importo complessivo di circa 5 miliardi di euro (di cui 0,5 miliardi riferiti all'area agricola); la terza ha riguardato i crediti contributivi maturati nell'anno 2001, per un importo complessivo di circa 5,7 miliardi di euro (di cui 0,6 miliardi riferiti all'area agricola).

Complessivamente l'INPS ha quindi sinora ceduto alla SCCI circa 51,7 miliardi di euro (di cui 3,1 riferiti all'area agricola); a fronte di tale cessione la SCCI ha corrisposto all'INPS circa 5,2 miliardi di euro, a titolo di corrispettivo. Esso rappresenta dunque poco più del 10 per cento dell'importo complessivo dei crediti ceduti.

I crediti contributivi oggetto di cessione sono stati posti in riscossione - salvo pochissime eccezioni - attraverso ruoli esattoriali immediatamente esecutivi, ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

L'operazione di cessione, cartolarizzazione ed iscrizione a ruolo ha riguardato, come detto, anche i crediti contributivi dell'area agricola, suscitando tuttavia forti preoccupazioni ed un certo allarme sociale nelle campagne in quanto, secondo gli agricoltori, le

somme iscritte a ruolo e richieste con le cartelle di pagamento sarebbero in molti casi non dovute.

Gli esiti del nutrito contenzioso amministrativo e giudiziario instauratosi a seguito della notifica delle cartelle di pagamento sembrano avvalorare le lamentele degli agricoltori. L'INPS ha dovuto procedere ad emanare numerosi provvedimenti di sgravio totale o parziale, mentre i giudici del lavoro, nella stragrande maggioranza dei casi, hanno accolto le istanze di sospensiva presentate dagli interessati, ravvisando un principio di fondatezza nell'opposizione degli agricoltori.

Del resto anche l'INPS qualche perplessità sulla piena attendibilità della (complessa) situazione contabile agricola l'aveva, se ha ritenuto necessario postergare l'operazione di cessione ed iscrizione a ruolo dei crediti dell'area agricola, rispetto a quella delle altre aree produttive.

La serietà della vicenda - di cui si è occupata a più riprese anche la stampa - è confermata dalle oltre ottanta interrogazioni parlamentari presentate sull'argomento da deputati e senatori di ogni estrazione politica e provenienza geografica, nonché da due ordini del giorno parlamentari.

Peraltro le incertezze dei crediti contributivi agricoli iscritti a ruolo appaiono verosimili considerato che la materia relativa alla contribuzione agricola è stata interessata, nel tempo, da una serie vorticoso e sterminata di leggi, decreti e provvedimenti vari che hanno disposto - in maniera spesso sovrapposta, oscura e contraddittoria - aumenti contributivi, sgravi, fiscalizzazioni, agevolazioni varie, sospensioni, rinvii, esoneri totali o parziali, dilazioni, condoni, ripristini di vecchie aliquote, e così via.

A ciò si aggiunga la circostanza che le funzioni in materia di previdenza agricola - e quelle connesse di contabilizzazione e certificazione delle posizioni debitorie e creditorie aziendali - sono state acquisite dall'INPS solo relativamente di recente, a seguito della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), con tutte le difficoltà e complessità connesse a siffatto passaggio (diversità dei sistemi informatici, delle procedure, etc.).

Nella descritta situazione, l'INPS e la SCCI sono riusciti a riscuotere solo in minima parte i crediti contributivi agricoli iscritti a ruolo, a causa principalmente del nutrito contenzioso che si è instaurato e delle ordinanze di sospensiva concesse dai giudici agli agricoltori interessati. E la situazione non sembra destinata a sbrogliarsi in tempi brevi o ragionevoli.

Di qui il presente disegno di legge che mira, da un lato, ad evitare agli agricoltori, attraverso il pagamento di una somma equa, di subire atti esecutivi e l'espropriazione dell'azienda e, dall'altro, a garantire all'INPS, alla SCCI, ed ai sottoscrittori dei titoli obbligazionari emessi a seguito della cartolarizzazione, di percepire in tempi rapidi somme non inferiori alle loro aspettative e altrimenti difficilmente esigibili.

A tal fine il comma 1, dell'articolo unico del disegno di legge, prevede che i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi dell'agricoltura possano definire i carichi inclusi in ruoli emessi dall'INPS entro il 31 dicembre 2002 col pagamento di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo, oltre le eventuali spese di esecuzione. Si tratta di una somma (25 per cento) che consente di coprire abbondantemente l'anticipazione del

prezzo (circa 10 per cento) pagato dalla SCCI all'INPS, e quindi di assicurare largamente il rimborso del capitale e delle cedole in possesso degli obbligazionisti. Non solo, la percentuale è tale che anche l'INPS avrà la possibilità di percepire ulteriori somme dopo il soddisfacimento della SCCI, degli obbligazionisti e dei concessionari per la riscossione.

Il comma 2 prevede che la definizione del carico iscritto a ruolo comporti la rinuncia a qualunque forma di contestazione in merito alla sussistenza ed entità delle somme iscritte a ruolo e la conseguente estinzione degli eventuali procedimenti amministrativi e giudiziari pendenti. Ciò all'evidente fine di eliminare il nutrito contenzioso pendente ed escludere qualsiasi rideterminazione degli importi dovuti. In sostanza l'adesione alla definizione dei carichi implica l'accettazione incondizionata dell'entità della somma iscritta a ruolo.

Il comma 3 impone ai concessionari di informare i contribuenti interessati della possibilità di definire i carichi di ruolo pregressi mediante sottoscrizione di apposito atto entro il 31 dicembre 2003. Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro la predetta data o in due soluzioni di pari importo, di cui la prima entro il 31 dicembre 2003 e la seconda entro il 31 dicembre 2004. Ai concessionari è riconosciuto un aggio del 4 per cento sulle somme rimosse.

Il comma 4, infine, demanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con quello dell'economia e delle finanze, di definire, con apposito provvedimento, il modello di adesione alla definizione e la disciplina delle relative rendicontazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2002, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora, con il pagamento:

a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto al ruolo;

b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive, eventualmente effettuate dallo stesso.

2. La definizione di cui al comma 1 comporta la rinuncia a qualunque forma di contestazione in merito alla sussistenza ed alla entità degli importi iscritti a ruolo, con conseguente estinzione dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali pendenti.

3. Nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 31 dicembre 2003, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 31 dicembre 2004. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.

4. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è approvato il modello dell'atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.

